Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Delibera n. 2 del 27 aprile 2026

Nell'adunanza del 27 aprile 2026

VISTO l'articolo 13-*bis* del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (di seguito denominato "Decreto") che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito denominata "Commissione"), con le funzioni e i poteri specifici ivi indicati;

VISTO E CONSIDERATO il combinato disposto dell'articolo 13-*bis* e dell'articolo 13, comma 10-*bis* del Decreto che affida alla Commissione il compito di effettuare, prima e durante le competizioni, tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli per verificare l'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche per l'emissione dei conseguenti provvedimenti da parte della Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) e della Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.), come previsti nei rispettivi statuti, al fine di garantire la possibilità di iscrizione ai campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione;

VISTO il comma 9 del citato art. 13-*bis* del Decreto che prevede che, a decorrere dalla data del suo insediamento, la Commissione si faccia carico, *inter alia*, delle attività di controllo fino ad allora svolte dagli organismi che le federazioni hanno istituito al fine di garantire la regolarità delle iscrizioni e delle partecipazioni ai rispettivi campionati;

VISTO il comma 6 dell'articolo 13-*bis* del Decreto ai sensi del quale la Commissione, al fine di svolgere le attività di controllo, di vigilanza e di certificazione ad essa assegnate, è dotata di autonomia non solo regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, ma anche finanziaria;

VISTO il comma 7 dell'articolo 13-*bis* del Decreto che autorizza la Commissione a deliberare, con proprio regolamento, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO lo stesso comma 7 che attribuisce alla Commissione l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento "*nei limiti del contributo di cui al comma 11*" e al contempo riconosce la stessa come "*indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria*";

VISTO il comma 11 dell'articolo 13-*bis* del Decreto che dispone che "*a decorrere dal 2026, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento mediante*", in particolare, anche i contributi annuali delle "*società sportive professionistiche*

sottoposte alla sua vigilanza", nella misura di euro 1.600.000,00 (un milione e seicentomila euro) *"per una soglia massima dello 0,15% del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato"*;

CONSIDERATO che il comma 12 dell'articolo 13-*bis* del Decreto dispone che la Commissione determina con proprio atto non soltanto le misure, ma anche le modalità di contribuzione delle società sportive professionistiche;

CONSIDERATO che le differenze di carattere economico e strutturale tra le società sportive professionistiche, che variano sensibilmente a seconda della serie di appartenenza, impongono l'individuazione di misure e modalità oggettive, proporzionali e verificabili che tengano conto di tali differenze;

VISTO il bilancio di previsione della Commissione per l'anno 2026, approvato dal Collegio della Commissione in data 27 aprile 2026, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, che attesta il fabbisogno stimato per le spese di funzionamento della Commissione nello stesso anno;

CONSIDERATO che i contributi annuali di cui al comma 11, lett. b) dell'articolo 13-*bis* del Decreto costituiscono fonte di entrate della Commissione necessarie per far fronte ai suoi oneri di funzionamento e che la contribuzione imposta dal Legislatore, fondata sulla indispensabilità per le Federazioni e per le società sportive ad esse affiliate dell'attività di vigilanza e controllo intestata dalla legge alla Commissione, si caratterizza per la cogenza della prestazione di pagamento;

RITENUTO di dover ripartire il contributo annuale di euro 1.600.000,00 (un milione e seicentomila euro) tra le società professionistiche sportive applicando misure e modalità oggettive, proporzionali e verificabili che tengano conto delle differenze di carattere economico e strutturale, oramai consolidate, tra le serie cui le stesse appartengono, naturalmente nel rispetto della misura dello 0,15% (zero virgola quindici per cento) del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato, stabilita come massima dal comma 11, lett. b) dell'articolo 13-*bis* del Decreto;

VISTO il comma 12 dell'articolo 13-*bis* del Decreto che prevede che il presente provvedimento deve essere *"sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo"*;

CONSIDERATA l'invarianza alla data odierna del quadro regolatorio vigente, riguardo allo specifico punto che qui interessa;

sulla base di quanto precede, nell'adunanza del 27 aprile 2026, la Commissione ha assunto la seguente

DELIBERA

di determinare con il presente atto le misure e le modalità della contribuzione annuale a carico delle società sportive professionistiche ai sensi dell'art.13-*bis*, comma 11, lett. B) del Decreto

Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti obbligati dalla legge ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 11, lett. b) del Decreto, sono le società sportive professionistiche appartenenti alla "Lega Calcio Serie A", alla "Lega Nazionale Professionisti Serie B", alla "Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C", alla "Divisione Serie A Femminile Professionistica" e alla "Lega Basket Serie A", individuate nell'Allegato A alla presente delibera (di seguito denominate anche "società sportive professionistiche").

Articolo 2
Misura della contribuzione annuale

1. La misura della contribuzione posta a carico delle società sportive professionistiche, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 12, del Decreto, è fissata nell'importo indicato, per ciascuna società, nell'Allegato B e determinato - in misura congruente tra l'importo dovuto da ciascuna società sportiva professionistica e i relativi valori della produzione - nel rispetto della soglia massima dello 0,15 % (zero virgola quindici per cento) del fatturato di ciascuna società, calcolato sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche, in conformità a quanto dispone il comma 11, lett. b), dell'articolo 13-*bis* del Decreto.

Articolo 3
Modalità di versamento della contribuzione annuale

1. Le società sportive professionistiche tenute al pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 11, lett. b) come indicato nella tabella di cui all'Allegato B del

presente provvedimento, provvedono ad effettuarlo con le modalità previste dal vigente Regolamento di vigilanza e controllo della Commissione.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera, la Commissione procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini del versamento dei contributi, le società sportive si attengono altresì alle eventuali istruzioni operative che la Commissione si riserva di comunicare.

Articolo 4
Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'attuazione della piattaforma digitale dei pagamenti messa a disposizione dalla Commissione, il versamento dei contributi da parte delle società sportive professionistiche ha luogo con le modalità comunicate dalla Commissione successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizione finale

1. Il presente provvedimento, una volta esaurito il procedimento di cui al comma 12 dell'articolo 13-*bis* del Decreto, è pubblicato sul sito della Commissione e, ai sensi dell'articolo 10 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE